

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
(LRT 39/2000 "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", articolo 40)

INDICE

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2	Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni	2
Art. 3	Attività forestali.....	3
Art. 4	Opere e movimenti terra	5
Art. 5	Modulistica	7
Art. 6	Procedimenti amministrativi	7
Art. 7	Ulteriori adempimenti	8
Art. 8	Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio	9

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale..
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
3. Il presente regolamento si applica nel territorio dei Comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Campagnatico, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario ed Isola del Giglio. Sono esclusi i territori afferenti i parchi nazionali, i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali ai sensi dell'art. 68 della Legge forestale, fatto salvo quanto previsto per le autorizzazioni relative alla prevenzione antincendio boschivo.

Art. 2
Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

- 1 - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate all'Ufficio provinciale nel rispetto e nelle modalità indicate nell'art. 3 e 4 e di quanto disposto nel presente regolamento, utilizzando i modelli di cui all'allegato "B" (da 1 a 6) parte integrante del presente regolamento. Le domande e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso
- 2 - In caso di attivazione dei servizi informatici di cui all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento, il richiedente potrà accedere al servizio di inserimento on-line, delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni nella procedura informatica ARTEA, anche presso la sede degli uffici provinciali competenti in materia durante l'orario di apertura al pubblico.
- 3 - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.
- 4- Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Dell'interruzione dei termini del procedimento amministrativo di cui sopra deve esserne dato con apposita comunicazione all'interessato. Nel caso in cui entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'interessato non risponda a quanto richiesto, l'Ufficio provinciale disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata dandone comunicazione all'interessato dell'impossibilità di concludere il procedimento
- 5 - Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:
 - a) il proprietario;
 - b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
 - c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.

- d) in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

Art. 3

ATTIVITA' FORESTALI

Ulteriori procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e delle Dichiarazioni per le attività forestali

Le dichiarazioni o le richieste di autorizzazione, ad esclusione di quelle previste al Titolo III, Capo II, sezione IV art.91-95 di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sono presentate, su apposita modulistica di cui all'articolo 5 del presente regolamento, alla :

PROVINCIA DI GROSSETO
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE E SOSTENIBILITA'
SETTORE CONSERVAZIONE DELLA NATURA
UFFICIO FORESTAZIONE

Le comunicazioni, dichiarazioni o le richieste di autorizzazione devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento forestale e dalla normativa vigente in materia.

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate anche dalle persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché venga allegata copia del contratto di compravendita o dichiarazione del proprietario del terreno che autorizzi il soggetto richiedente all'esecuzione del taglio.

In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

a) DICHIARAZIONI

Chi intenda effettuare gli interventi soggetti a dichiarazione deve inoltrare alla Provincia di Grosseto idonea dichiarazione. In merito a dichiarazioni formulate in termini diversi da quelli previsti nella modulistica predisposta è demandata al responsabile del procedimento l'accettazione o meno della documentazione presentata.

La dichiarazione è costituita da :

DICHIARAZIONE, con **1 copia** degli allegati richiesti, utilizzando la modulistica predisposta della Provincia di Grosseto, firmata dal proprietario o dell'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 5 del presente Regolamento. Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al **Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato** interessato per territorio

Alla dichiarazione sono allegati :

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 4 del presente Regolamento
- RELAZIONE, a firma del dichiarante, con descrizione dell'intervento previsto;
- Planimetria in scala catastale dell'area oggetto d'intervento;
- Visura catastale delle particelle interessate dall'intervento;
- Corografia (in scala 1: 25.000) con indicazione dell'ubicazione dell'area intervento.
- Foto relative all'area di intervento

b) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chi intenda effettuare gli interventi soggetti ad autorizzazione deve inoltrare alla Provincia di Grosseto idonea richiesta di autorizzazione. In merito a richieste formulate in termini diversi da quelli previsti nella modulistica predisposta è demandata al

responsabile del procedimento l'accettazione o meno della documentazione presentata.

La domanda di autorizzazione è costituita da :

- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (in bollo), con gli allegati **in triplice copia**, utilizzando la modulistica predisposta della Provincia di Grosseto, firmata dal proprietario o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 5 del presente Regolamento.

Alla richiesta sono allegati :

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 4 del presente Regolamento
- RELAZIONE, a firma del richiedente, con descrizione dell'intervento previsto o PROGETTO nei casi previsti dal regolamento forestale;
- Planimetria in scala catastale dell'area oggetto d'intervento;
- Visura catastale delle particelle interessate dall'intervento;
- Corografia (in scala 1: 25.000) con indicazione dell'ubicazione dell'area intervento;
- Foto relative all'area di intervento
- Marca da bollo da € 10,33

c) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA DI SILENZIO/ASSENSO

Chi intenda effettuare gli interventi soggetti ad autorizzazione fruendo della procedura di silenzio/assenso, di cui agli artt. 20,25,27,28 e 30 del Regolamento forestale, deve inoltrare alla Provincia di Grosseto idonea richiesta di autorizzazione, specificando l'articolo del regolamento forestale afferente alla procedura in oggetto. In merito a richieste formulate in termini diversi da quelli previsti nella modulistica predisposta è demandata al responsabile del procedimento l'accettazione o meno della documentazione presentata.

La domanda di autorizzazione, con procedura di silenzio/assenso, è costituita da :

- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (in bollo), con gli allegati **in triplice copia**, utilizzando la modulistica predisposta della Provincia di Grosseto, firmata dal proprietario o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 5 del presente Regolamento.

Alla richiesta sono allegati :

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 4 del presente Regolamento.
- PROGETTO firmato da professionista iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Il progetto e/o gli elaborati descrittivi e grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, sono composti da:

- relazione tecnica-descrittiva esplicativa che evidenzia le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d'intervento, in particolare la composizione specifica, la forma di governo e di trattamento del bosco, le modalità d'esecuzione del taglio e dell'esbosco, i prelievi percentuali in termini di massa legnosa e numero di piante, la modalità di rinnovazione. Nel caso di progetti relativi a tagli in fustaia la relazione è integrata dalla indicazione dettagliata dei principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, della massa legnosa di cui si prevede l'utilizzazione e della provvigione residua. Inoltre il progetto esprime valutazioni su compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento e prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal Regolamento forestale, eventualmente adottate;
- corografia (in scala 1:25000) con individuazione dell'area d'intervento;
- planimetria catastale ed elenco delle particelle interessate dall'intervento;
- individuazione, su planimetria catastale, della superficie oggetto d'intervento.
- Foto relative all'area di intervento

Art. 4 – OPERE E MOVIMENTI TERRA (art.42 comma 4 della LRT 39/2000)
Ulteriori procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e delle Dichiarazioni per opere e movimenti di terreno.

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio Lavori, relative al Titolo III, Capo II, sezione IV art.91-95, sono presentate su apposita modulistica di cui all'articolo 5 del presente regolamento ad:

PROVINCIA DI GROSSETO
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE E SOSTENIBILITA'
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO IDROGEOLOGICO

Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

A) AUTORIZZAZIONI

A1. Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'art. 42 comma 4 della LRT 39/2000 ed art.95 del DPGRT 48/R/2003, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all'Ente, deve inoltrare alla Provincia, idonea istanza costituita da:

1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, con allegate due copie della stessa, firmata dal proprietario all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 5 del presente Regolamento; più n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una sull'originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale

E in triplice copia:

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 4 del presente Regolamento

3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale in relazione al tipo di intervento

5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga:
a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di Grosseto c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di " Rischio idraulico e idrogeologico" d) dichiarazione della fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare

6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

a) planimetrie e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto

b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti

7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate

A2. Il responsabile del procedimento può accogliere domande corredate da una documentazione semplificata

qualora siano relative ad interventi di modesta entità commisurati ad un normale contesto dell'equilibrio idrogeologico locale.

A3. Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al punto 1) anche quanto qui di seguito specificato:

A3.1 Per le opere e movimenti terra già realizzati o già approvati ai fini idrogeologici interessati da variante in corso d'opera, dovrà essere indicato l'atto autorizzativo di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente.

A3.2 Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la **trasformazione del bosco** per un superficie superiore ai 2000 metri quadrati; la documentazione integrativa da inoltrare e quella indicata nell'art.81 del regolamento forestale d'attuazione della LRT 39/2000. Nei casi in cui l'intervento preveda, trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o l'eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla LRT 39/2000, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai sensi del presente articolo specificando l'entità dell'intervento, tipologie e specie forestali da eliminare.

B) PARERI

Per l'espressione del parere obbligatorio di cui al comma 3 e 3 bis dell'articolo 41 della LRT 39/2000 (come modificata dalla LRT 1/2003 - Piani Strutturali e loro varianti; Strumenti Urbanistici generali e loro varianti, Strumenti urbanistici attuativi e loro varianti) dovrà essere presentata **n.1 copia del Piano, o dello Strumento Urbanistico, o della Variante, con allegata la documentazione prevista dalla normativa urbanistica vigente nazionale e regionale.** La copia della documentazione dovrà essere inoltrata contestualmente e congiuntamente a quella trasmessa alla Provincia ai fini della verifica di conformità del Piano/S.U./Variante, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto. Nel caso in cui il Piano/S.U./Variante preveda anche la trasformazione del bosco ai sensi dell'art.79 del regolamento forestale se ne dovrà dare atto nel progetto anche con elaborati tecnici relativi anche alle eventuali previsioni di rimboschimento compensativo nel rispetto dei criteri di cui all'art.80 e 81 del regolamento forestale (DPGRT 48/R/2003)

C) DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

La Dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) deve essere compilata su appositi modelli predisposti dalla Provincia di Grosseto.

Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste all'art.92 del vigente regolamento forestale (DPGRT 48/R/2003, dovrà presentare:

1) la DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L) in **unica copia** utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta della Provincia di Grosseto. La Dichiarazione deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Ente. **Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato interessato per territorio**

alla D.I.L. sono inoltre allegati:

- 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o all'avente titolo ai sensi dell'art.2 comma 4 del presente Regolamento
- 3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
- 4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale in relazione al tipo di intervento

5) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

c) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto

d) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti

6) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate

D) SANATORIE

In caso di richiesta di autorizzazioni in sanatoria finalizzate al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzate, dovrà essere presentata, sempre in 3 copie, oltre alla documentazione prevista alla Lettera A del presente articolo, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della LRT 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa.

Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento forestale regionale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 5 Modulistica

1 - Le domande di Autorizzazione, le Dichiarazioni nonché le comunicazioni sono presentate alla Provincia di Grosseto nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, 3 e 4 del presente regolamento mediante la modulistica riportata nell'allegato "B" (da 1 a 6).

2- Modifiche della modulistica, finalizzate anche alla compilazione informatica delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni (compilazione on-line mediante la procedura informatica ARTEA), saranno approvate dal Dirigente del Settore competente in materia compatibilmente all'effettiva predisposizione della rete dei servizi informatici interna all'Ente.

Art. 6 Procedimenti amministrativi

1 – L'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio provinciale competente e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.

2 - Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Nella stessa comunicazione deve essere esplicitato il responsabile del procedimento, sede dell'ufficio ecc.. nel rispetto della Legge 241/90. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.

3 - Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria tecnica, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero Agricoltura e Foreste approvata con D.G.R. n° 2685/82 e nei casi e con le modalità previste dall'intesa stipulata in data 18.9.2003 tra Regione Toscana, Corpo forestale dello Stato e U.N.C.E.M.. Per tale avvalimento ne viene fatta esplicita richiesta, caso per caso, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

5 - Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne

prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

6 –I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto da adottarsi entro i seguenti termini:

- 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
- 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
- 45 giorni per gli adempimenti di cui all'art.44 della Legge regionale n.39/2000.

7 - Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, non sia comunicato un provvedimento di diniego (a cura del Dirigente responsabile o suo delegato) o di sospensione (a cura del responsabile del procedimento). Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

8 - Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di un provvedimento di diniego(a cura del Dirigente responsabile o suo delegato) o di sospensione(a cura del responsabile del procedimento). Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

9 - Per le trasformazioni ed opere soggette anche ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione della Provincia rilasciata per i casi di cui all'art.42 comma 4 della LRT 39/2000, è acquisita d'ufficio dal Comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione di competenza..

I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

Art. 7

Ulteriori adempimenti

1 - Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.

2 - Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale, la Provincia con apposito provvedimento a firma del dirigente responsabile o suo delegato può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori..

3 - Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, la Provincia con apposito atto a firma del dirigente responsabile o suo delegato, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

4 - Per accertare l'esigenza di ricostituire superfici boscate o di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le finalità di cui al comma precedente del presente articolo, la Provincia può avvalersi degli organi accertatori.

Art. 8

Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1 - La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con atto del Dirigente del Settore competente.

2 - Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.